



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

32 - 2020 - 13 - 139

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2020, N. 13

Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020

Art. 1

Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione eccezionale determinata dall'insorgere dell'epidemia da Covid-19, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste nel territorio della Sardegna per il turno annuale ordinario, limitatamente all'anno 2020, si tengono in una domenica compresa tra il 24 ottobre e il 29 novembre 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali).

2. Sono inserite nel turno di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni sono verificate entro il settimo giorno precedente a quello in cui la Giunta regionale convoca i comizi elettorali.

3. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali in una data compresa tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno, con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).